

**ENERGIA: Impianto eolico - Posa in opera di cavidotti interrati - Regolamento per l'istituzione del canone unico patrimoniale (CUP) ex l. n. 160/2019 - Applicazione - Controversia - Giurisdizione del g.a. - Ratio dell'istituzione del CUP - Determinazione tariffe - Discrezionalità della Provincia - Limiti - Rispetto dei principi della l. finanz. del 2019 e dei principi dell'ordinamento a tutela e promozione della produzione di energia elettrica da FER.**

**Tar Puglia - Bari, Sez. III, 18 marzo 2022, n. 403**

1. “[...] le controversie relative al canone concessorio per l'occupazione del sottosuolo sono senz'altro devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, laddove - come nella fattispecie in esame - è contestato il regolamento comunale per la sua applicazione [...]”.

2. “[...] La ratio dell'istituzione del canone unico patrimoniale, con la contestuale predeterminazione di una tariffa standard annua, è evidentemente quella di garantire omogeneità e parità di trattamento su tutto il territorio nazionale, così da evitare che il singolo Ente locale possa autonomamente e arbitrariamente fissare in modo incongruo un canone di concessione delle proprie aree. Proprio a tal fine, viene prescritta, per le occupazioni del sottosuolo, la riduzione a un quarto della tariffa standard, tenuto conto dell'obiettivo minor impatto negativo per la collettività recata dall'occupazione del sottosuolo, rispetto all'occupazione del soprassuolo; infatti, l'occupazione del sottosuolo consente alla collettività di continuare a utilizzare l'area pubblica per le ordinarie finalità a cui la stessa è destinata.

3. “[...] la Provincia non vanta una potestà discrezionale di graduare ad libitum le tariffe secondo criteri propri, determinati arbitrariamente, dovendo esercitare la propria discrezionalità nel rispetto dei principi posti dall'art. 1, co. 816, della legge finanziaria del 2019 e dei principi dell'ordinamento a tutela e promozione della produzione di energia elettrica da FER, che sono a fondamento di una tariffa standard, cioè di una tariffa ordinaria.

Pertanto, la Provincia di Foggia, al fine assicurare il gettito garantito dai canoni e dai tributi precedenti, avrebbe dovuto, innanzitutto, recepire il prescritta tariffa annua standard di € 30,00 per le occupazioni soprassuolo e di € 7,50 per le occupazioni del sottosuolo; solo ed esclusivamente nel caso in cui tali tariffe di legge non avessero garantito un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono stati sostituiti dal CUP, avrebbe potuto legittimamente aumentare - in modo proporzionale - la prescritta tariffa standard annua rispetto a tutte le varie tipologie di occupazione - nessuna esclusa né esentata - così da garantire l'invarianza del gettito.

L'oggettiva esigenza di assicurare l'invarianza del gettito non può essere perseguita in danno di una sola delle categorie produttive assoggettate al CUP, ma deve proporzionalmente incidere su

*tutte le categorie produttive e in ordine a tutte le tipologie di occupazioni di suolo pubblico, così da evitare ingiustificabili disparità di trattamento [...]*".

## FATTO e DIRITTO

1. - Le società ricorrenti sono produttrici di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (c.d. "FER"), e in particolare da fonte eolica.

Ognuna delle società è titolare di un impianto eolico e delle concessioni rilasciate dalla Provincia di Foggia per l'occupazione del sottosuolo con le condutture e le altre infrastrutture di rete necessarie per collegare l'impianto eolico alla rete elettrica.

In particolare le concessioni di cui sono titolari le società istanti hanno ad oggetto la posa in opera di cavidotti interrati funzionali allo sfruttamento dei parchi eolici di rispettiva pertinenza.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio le stesse contestavano la deliberazione n. 9 del 25 maggio 2021 del Consiglio provinciale della Provincia di Foggia, avente ad oggetto il nuovo regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale adottato ai sensi della legge n. 160/2019 e tutti i suoi allegati, che hanno comportato un sensibile aumento delle tariffe per l'occupazione del sottosuolo.

Deducevano censure così riassumibili:

I) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi da 816 a 831 legge n. 160/2019; eccesso di potere per sviamento:

I.1. - violazione dell'art. 1, commi 826, 828 e 829 legge n. 160/2019: i provvedimenti impugnati violerebbero i criteri di determinazione del CUP (canone unico patrimoniale) stabiliti dalla legge n. 160/2019 e più nello specifico il principio di armonizzazione e omogeneizzazione delle tariffe sotteso alla previsione di una Tariffa Standard Nazionale;

I.2. - violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 824 legge n. 160/2019; mancata valorizzazione della "tipologia" di occupazione e della "zona occupata del territorio provinciale"; manifesta carenza d'istruttoria: i censurati provvedimenti violerebbero, altresì, la previsione contenuta nella legge n. 160/2019 per cui la tariffa per l'occupazione del sottosuolo deve essere pari ad  $\frac{1}{4}$  della tariffa per l'occupazione del suolo (nel caso di specie, lo scarto fra la Tariffa Base provinciale per l'occupazione del sottosuolo e quella per l'occupazione del suolo sarebbe pari solo al 17,28%);

I.3. - violazione e falsa applicazione dell'art. 23 Cost. e della riserva di legge ivi contemplata; violazione del principio del "pari gettito" del Canone Unico Patrimoniale rispetto a quello conseguito da canoni e tributi sostituiti (art. 1, comma 817 legge n. 160/2019); difetto d'istruttoria;

in subordine, eccezione di illegittimità costituzionale: i provvedimenti impugnati sarebbero in contrasto con il principio di graduazione del CUP sulla base della tipologia e della finalità dell'occupazione; la Provincia avrebbe incomprensibilmente trattato in senso deteriore le occupazioni del sottosuolo funzionali alla produzione di energia rinnovabile rispetto alle occupazioni necessarie agli impianti di carburanti e agli "spazi soprastanti e sottostanti"; tale violazione discenderebbe, peraltro, da un palese vizio d'istruttoria;

I.4. - violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 824 legge n. 160/2019; mancata valorizzazione della "tipologia" di occupazione e della "zona occupata del territorio provinciale"; manifesta carenza d'istruttoria: la Provincia di Foggia avrebbe violato la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., per aver introdotto prestazioni patrimoniali imposte, in assenza della necessaria copertura legislativa, avendo arbitrariamente previsto un Coefficiente Invarianza Gettito tala da raggiungere un importo triplo rispetto a quello contemplato dal legislatore nazionale;

II) violazione e falsa applicazione dell'art. 117, comma 1 Cost., in riferimento alla violazione degli artt. 10 e 13 del Trattato sulla Carta dell'Energia, dell'art. 194, par. 1 TFUE, della Dir. 2009/28/CE, della Dir. 2018/2001/UE, del Regolamento 2018/1999/UE; violazione e falsa applicazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima: i provvedimenti impugnati violerebbero, altresì, i principi e le norme internazionali, euro-unitari e costituzionali sul clima e l'ambiente, volti a incentivare la produzione di energia da fonte rinnovabile; la Provincia avrebbe di fatto disincentivato gli investimenti in impianti FER, in favore di impianti di distribuzione di carburanti fossili;

III) violazione dei principi europei sul risparmio del suolo; violazione e falsa applicazione dell'art. 9 Cost.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 Cost., del principio di eguaglianza formale e sostanziale, del principio di parità di trattamento; violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dei principi di cui all'art. 1 legge n. 241/1990: i censurati provvedimenti sarebbero in contrasto con i principi interni e sovranazionali a tutela del paesaggio, nonché con la legislazione nazionale in materia di tutela e risparmio del suolo; nonostante l'occupazione del sottosuolo non comporti deturpamento del paesaggio e sfruttamento dei suoli soprastanti, la Provincia avrebbe fissato per tale tipologia di occupazione una Tariffa Base pari al doppio di quella prevista per le occupazioni con attraversamenti aerei, che impattano in modo evidente e definitivo sul paesaggio e sul suolo;

IV) violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e tutela del legittimo affidamento; violazione e falsa applicazione dell'art. 117, comma 1 Cost., in riferimento alla violazione dell'art. 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea; violazione e falsa applicazione

dell'art. 41 Cost.; eccesso di potere in ogni sua forma sintomatica; errore e ingiustizia manifesta: la Provincia avrebbe inciso unilateralmente e autoritativamente sui rapporti concessori in corso, vulnerando il legittimo affidamento e la libertà d'impresa delle società.

In via subordinata, le ricorrenti con memoria depositata in data 14.1.2022 precisavano l'eccezione di illegittimità costituzionale delle corrispondenti previsioni della legge n. 160/2019, per violazione degli artt. 3 e 23 Cost. qualora non si fosse ritenuto possibile interpretarle in senso costituzionalmente orientato.

2. - Si costituiva in giudizio la Provincia di Foggia, resistendo al gravame.

3. - Le parti svolgevano ulteriori difese in vista dell'udienza pubblica del 16 febbraio 2022, nel corso della quale, all'esito della discussione orale, la causa passava in decisione.

4. - Ciò premesso, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere accolto nei sensi di seguito esposti in quanto fondato.

4.1. - Preliminarmente, va evidenziato che le controversie relative al canone concessorio per l'occupazione del sottosuolo sono senz'altro devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, laddove - come nella fattispecie in esame - è contestato il regolamento comunale per la sua applicazione.

Il presente ricorso ha ad oggetto unicamente l'impugnazione del nuovo regolamento della Provincia di Foggia di cui alla deliberazione consiliare n. 9/2021.

Nel corso della discussione del 16 febbraio 2022 è emerso in modo incontestato che gli atti impositivi del nuovo canone sono stati contestati dalle società ricorrenti dinanzi al giudice munito di giurisdizione, con la conseguenza che deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire dinanzi a questo Tribunale avverso la norma regolamentare generale e astratta.

4.2. - Nel merito ritiene questo Giudice suscettibile di positivo apprezzamento il motivo di gravame *sub* I.

A tal fine è possibile far rinvio ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d) cod. proc. amm. al precedente di questa Sezione rappresentato dalla sentenza n. 260 del 17.2.2022 resa su identica fattispecie:

«... La normativa che ha introdotto nell'ordinamento il CUP - canone unico patrimoniale (cioè la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 816 a 836) ha previsto una tariffa standard per ogni tipologia di occupazione, destinata ad essere applicata in tutto il territorio nazionale. Essa costituisce la tariffa ordinaria, generalmente applicabile da parte dei singoli Enti impositori, i quali possono certamente modificare in aumento la tariffa standard ma solo se l'incremento è adeguatamente giustificato e sempre nel rispetto delle modalità e proporzioni di legge.

La disciplina legislativa sul CUP – introdotta nel 2019, in un momento successivo rispetto alla proposizione dei precedenti ricorsi giurisdizionali avverso il Regolamento provinciale COSAP di Foggia – riveste carattere innovativo, come di seguito chiarito dal Consiglio di Stato: *“la legge finanziaria per il 2020 (legge 27 novembre 2019, n. 160), all'art. 1, commi 816-829, ha determinato, con tariffa standard, il canone per l'occupazione di strade provinciali in euro 30,00 al mq., che deve essere ridotto ad un quarto per le occupazioni del sottosuolo (così da divenire pari ad euro 7,50 al mq.). Si tratta peraltro di una (opportuna ai fini della omogeneizzazione delle tariffe sul territorio nazionale) disposizione in vigore dall'1 gennaio 2020, dall'indubbio carattere innovativo”* (cfr.: Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2021, n. 1498; idem, Sez. V, 4 dicembre 2020, n. 7696).

L'innovatività della disciplina legislativa sul CUP risiede nella previsione di principi prima non rinvenibili nella legislazione statale, e specificamente dei principi di armonizzazione e omogeneizzazione delle tariffe sull'intero territorio, a cui gli Enti locali sono, in linea generale, tenuti ad attenersi.

V - La Provincia di Foggia, invero, ha ignorato tali elementi di novità, semplicemente riproponendo gli stessi schemi seguiti nella predisposizione del Regolamento COSAP.

Nel ragionamento della Provincia, il CUP altro non sarebbe che la nuova denominazione della COSAP; infatti, essa dichiara che *“il canone, come si può vedere, non ha subito alcun incremento, ma è perfettamente identico al canone COSAP”*.

Così, evidentemente, non è. Diversamente dalla previgente normativa COSAP, il legislatore ha prefissato, proprio per l'occupazione di suolo pubblico, la c.d. tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817 che, per le aree provinciali, viene prestabilita, dal combinato disposto di cui ai commi 826 ed 828, in euro 30,00 al mq.

Inoltre, viene prescritto, al comma 829, che *“Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta a un quarto”*, sicché per le strade provinciali essa risulterebbe pari ad euro 7,50 al mq.

Il nuovo canone per l'occupazione del sottosuolo, nella specie, non risulta quantificato dalla resistente Provincia nella misura di un quarto della tariffa standard di cui al comma 826, come imposto dal comma 829.

Malgrado all'Allegato B (*“Tariffe ed elencazione di coefficienti”*) dell'impugnata delibera di Consiglio provinciale, venga disposto - riprendendo la norma di legge - che *“Per le occupazioni del sottosuolo, la... tariffa standard annua, ridotta di un quarto, è pari ad euro 7,50”*; poi, però, la Provincia stabilisce che, relativamente alla c.d. *“Occupazione del sottosuolo”*, la *“Tariffa base di*

*occupazione permanente per MQ” sia così quantificata “- strade di categoria A: tariffa standard annua di euro 7,50 moltiplicato il coefficiente di conversione invarianza gettito di 3,309 = € 24,82 x 1 (coeff. di classificazione delle strade ed aree pubbliche) = € 24,82; - strade di categoria B: tariffa standard annua di euro 7,50 moltiplicato il coefficiente di conversione invarianza gettito di 2,737 = € 20,53 x 0,80 (coeff. di classificazione delle strade ed aree pubbliche) = € 16,42”.*

In pratica, sia per le strade di categoria A che per le strade di categoria B, il previgente canone COSAP resta invariato, così chiaramente eludendo i principi di armonizzazione e omogeneizzazione delle tariffe perseguiti dal nuovo CUP - canone unico patrimoniale. In sostanza, si è attuato con una forzatura un sistema finalizzato a riconfermare integralmente il previgente canone COSAP.

VI - I motivi dei riuniti ricorsi (e dei connessi motivi aggiunti) sono da ritenersi attendibili, alla luce delle seguenti considerazioni.

VI.1 - La legittimità del provvedimento provinciale va valutata sul parametro offerto dalla fonte primaria. La legge n. 160/2019, dopo aver previsto una tariffa standard annua di legge, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell’art. 1, al fine di assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal nuovo canone patrimoniale, dispone espressamente, al comma 829, che per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 sia ridotta a un quarto.

Si tratta evidentemente di una norma di legge non derogabile dal Regolamento locale, per cui Comuni e Province, pur potendo variare le tariffe in modo tale da assicurare il gettito garantito dai canoni e dai tributi precedenti, devono comunque assicurare il rispetto di tale rapporto proporzionale - di un quarto - tra la tariffa standard stabilita dal comma 826 per le occupazioni del suolo e quella prevista per le occupazioni del sottosuolo.

Per contro, la Provincia di Foggia ha fissato il canone unico patrimoniale senza garantire che per l’occupazione del sottosuolo sia previsto un corrispettivo pari a un quarto della tariffa standard.

VI.2 - La legge finanziaria del 2019, nell’istituire il c.d. canone unico patrimoniale (CUP), ha prefissato, al comma 816, la c.d. “*tariffa standard annua*”, uguale per tutto il territorio nazionale; per le aree provinciali, essa è prestabilita, dal combinato disposto di cui ai commi 826 ed 828, in € 30,00 al mq. Inoltre, viene prescritto al comma 829 che “*Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta a un quarto*”; quindi, per le strade provinciali risulterebbe pari ad € 7,50 al mq.

La *ratio* dell’istituzione del canone unico patrimoniale, con la contestuale predeterminazione di una tariffa standard annua, è evidentemente quella di garantire omogeneità e parità di trattamento su

tutto il territorio nazionale, così da evitare che il singolo Ente locale possa autonomamente e arbitrariamente fissare in modo incongruo un canone di concessione delle proprie aree. Proprio a tal fine, viene prescritta, per le occupazioni del sottosuolo, la riduzione a un quarto della tariffa standard, tenuto conto dell'oggettivo minor impatto negativo per la collettività recata dall'occupazione del sottosuolo, rispetto all'occupazione del soprasuolo; infatti, l'occupazione del sottosuolo consente alla collettività di continuare a utilizzare l'area pubblica per le ordinarie finalità a cui la stessa è destinata.

In deroga ai richiamati principi, la Provincia di Foggia, a mezzo dell'impugnato Regolamento - precisamente dell'Allegato B "*Tariffe ed elencazione dei coefficienti*" - ha prefissato il canone di "*Occupazione del sottosuolo*" nella somma di € 24,82 al mq, per le strade di categoria A, ed in € 16,42 al mq., per quelle di categoria B. In pratica, il canone di occupazione del sottosuolo provinciale risulta triplicato rispetto alla stabilita tariffa standard annua (€ 7,50 al mq), come prefissata dal legislatore nazionale; sono così immotivatamente disattesi i principi di armonizzazione e omogeneizzazione degli importi dovuti per l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico introdotti dal canone unico patrimoniale.

VI.3 – Vero è che l'art. 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che "*Il canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone*".

La Provincia di Foggia ha, quindi, ritenuto che, proprio in ragione della necessità "*di garantire l'invarianza del gettito rispetto alla precedente sistema impositivo e di definizione delle tariffe*", sussisterebbe "*la piena discrezionalità dell'ente di graduare le tariffe secondo criteri propri tramite coefficienti, maggiorazioni in ragione delle varie tipologie delle occupazioni*".

In pratica, la necessità di garantire la c.d. "*invarianza del gettito*" consentirebbe alla Provincia di Foggia di derogare alla disciplina di istituzione del canone unico patrimoniale. Più precisamente, la Provincia di Foggia ha ritenuto di garantire la c.d. "*invarianza del gettito complessivo*", mediante l'utilizzo di "*coefficienti moltiplicatori di adattamento per l'occupazione*", che consentano "*un raccordo tra il precedente assetto impositivo e il nuovo prelievo*". Ma tale interpretazione renderebbe priva di qualsiasi effettiva portata innovativa la novella disciplina del canone unico patrimoniale, come delineata dalla legge n. 160 del 2019, e la esporrebbe a dubbi di legittimità costituzionale.

Diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, la Provincia non vanta una potestà discrezionale di graduare *ad libitum* le tariffe secondo criteri propri, determinati arbitrariamente, dovendo esercitare la propria discrezionalità nel rispetto dei principi posti dall'art. 1, co. 816, della legge

finanziaria del 2019 e dei principi dell'ordinamento a tutela e promozione della produzione di energia elettrica da FER, che sono a fondamento di una tariffa standard, cioè di una tariffa ordinaria.

Pertanto, la Provincia di Foggia, al fine assicurare il gettito garantito dai canoni e dai tributi precedenti, avrebbe dovuto, innanzitutto, recepire il prescritta tariffa annua standard di € 30,00 per le occupazioni soprassuolo e di € 7,50 per le occupazioni del sottosuolo; solo ed esclusivamente nel caso in cui tali tariffe di legge non avessero garantito un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono stati sostituiti dal CUP, avrebbe potuto legittimamente aumentare - in modo proporzionale - la prescritta tariffa standard annua rispetto a tutte le varie tipologie di occupazione - nessuna esclusa né esentata - così da garantire l'invarianza del gettito.

L'oggettiva esigenza di assicurare l'invarianza del gettito non può essere perseguita in danno di una sola delle categorie produttive assoggettate al CUP, ma deve proporzionalmente incidere su tutte le categorie produttive e in ordine a tutte le tipologie di occupazioni di suolo pubblico, così da evitare ingiustificabili disparità di trattamento.

VI.4 - D'altra parte, è proprio in considerazione del fatto che si tratta di opere collocate nel sottosuolo - che, per loro natura, non possono limitare la generale fruizione del patrimonio pubblico - che il legislatore ha previsto la riduzione a 1/4 rispetto alla tariffa standard.

Si deve considerare che tutte le concessioni rilasciate dalla Provincia di Foggia per l'interramento di cavi per la connessione degli impianti alla rete elettrica nazionale impongono l'integrale ripristino della sede stradale a regola d'arte, a seguito dell'apposizione del cavo; e le società sono altresì obbligate al ripristino delle buche, delle depressioni e deformazioni della sede stradale dovute all'apposizione del cavo, quindi anche alla successiva manutenzione della sede stradale incisa dalla servitù; sicché sono già a carico del concessionario tutti gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria e ordinaria del tratto stradale interessato dall'apposizione del cavo, oneri, peraltro, espressamente prescritti a pena di decadenza della concessione, con conseguente impossibilità di continuare a immettere l'energia prodotta dagli impianti nella rete elettrica nazionale.

Se l'onere di integrale ripristino e manutenzione della sede stradale interessata dal cavo è già integralmente a carico dei concessionari, non può essere nuovamente preso in considerazione quale elemento di cui tener conto nella quantificazione del canone di concessione.

La Provincia di Foggia non contesta alle imprese ricorrenti di non aver proceduto al corretto ripristino e alla successiva manutenzione della sede stradale. Se così è, non si spiega la ragione per la quale l'occupazione permanente del sottosuolo funzionale all'esercizio di impianti FER sia trattata in senso sfavorevole rispetto all'occupazione del soprassuolo per attraversamenti aerei con



cavi e tralicci, nonostante l'utilizzo dei cavi interrati produca, all'evidenza, un impatto ambientale, paesaggistico e urbanistico minore rispetto alla realizzazione di infrastrutture esterne.

Infatti, per la Provincia di Foggia il canone di occupazione del soprassuolo per attraversamenti aerei è pari ad euro 10,95/ml per le strade di categoria A e ad euro 10,03/ml per le strade di Categoria B; vale a dire la metà rispetto a quanto previsto per l'occupazione del sottosuolo (anziché il triplo previsto dalla citata novella del 2019). Sotto questo profilo, risulta ingiustificato l'incremento del canone per l'occupazione del sottosuolo provinciale rispetto alla tariffa base prevista dal combinato disposto dei commi 826 e 829 dell'art. 1 della legge n. 160/2019. ...».

5. - In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l'accoglimento del ricorso nei sensi e nei limiti in precedenza esposti e, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati nei limiti dell'interesse delle ricorrenti.

Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita, compresa l'eccezione di illegittimità costituzionale formulata in via subordinata.

6. - In considerazione della peculiarità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti dell'interesse delle ricorrenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesco Cocomile**

**IL PRESIDENTE**  
**Orazio Ciliberti**